



Dirigente responsabile l'ufficio immigrazione della Questura di Roma al risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* in favore del ricorrente causati dall'illegittimo e immotivato ritardo nel rinnovo del permesso di soggiorno che sin da ora si quantificano in Euro 25.000,00 o in quella diversa somma che il giudicante riterrà equa e di giustizia>.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 12.2.2009 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

***Ritenuto in fatto e in diritto***

Il ricorrente è cittadino egiziano.

Controparte, nella memoria difensiva depositata il 17.5.2005, precisa che faceva ingresso in Italia clandestinamente ed usufruiva della regolarizzazione prevista dal DPCM 16.10.1998; pertanto, gli veniva rilasciato in data 9.11.2001, un permesso di soggiorno n. Q038556 valido sino al 7.9.2001.

In data 9.11.2001 il permesso veniva rinnovato sino al 9.11.2003 in base a documentazione attestante un rapporto di lavoro con il Sig. Fedele Francesco.

Con successivo provvedimento del Questore di Roma - datato 13.5.2002 e impugnato con altro ricorso (n. 12851/2002) - il

permesso di soggiorno è stato revocato sul presupposto che <da accertamenti svolti dal personale della locale Squadra Mobile e la comunicazione di reato a carico del Elfakhrany per falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale ed in concorso con il cittadino egiziano El Ashmouni per falsità materiale ed ideologica, inviata dallo stesso ufficio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 6.3.2002 dai quali risulta che da dichiarazioni del Fedele, confermate da una susseguente perizia grafica, o stesso non avrebbe mai sottoscritto dichiarazioni e comunicazioni di assunzione relative allo straniero in questione>.

Con il presente ricorso l'interessato prospetta i seguenti motivi di diritto:

1). Manifesta ingiustizia; violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; violazione art. 9 d.leg.vo n 286 del 1998.

In data 24.10.1998 il ricorrente ha depositato brevi memorie.

I). Il Collegio ritiene che il presente ricorso - sostanzialmente rivolto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'istanza in data 4.7.2003, rimasta inevasa - vada accolto in quanto si configura un obbligo di provvedere da parte dell'Amministrazione intimata.

Tale protratta inerzia non può sottrarsi ad una valutazione di illegittimità e comporta la necessità di affermare che

sussiste l'obbligo di definire il procedimento da parte della competente amministrazione (Ministero dell'Interno).

Per completezza, deve comunque precisarsi che, con sentenza in pari data, la Sezione ha accolto anche l'altra impugnativa del ricorrente (n. 12851/2002) rivolta verso il decreto emesso dal Questore di Roma il 13.5.2002, di revoca del permesso di soggiorno n.RMG038556A.

II). Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, l'assoluta assenza di qualsiasi indicazione, nella domanda della ricorrente, circa l'entità degli stessi, nonché di qualsiasi prova (o, quanto meno, di un principio di prova) quanto alla esistenza stessa di un danno sofferto (di cui alcuna presunzione è consentita a questo giudice), ne impongono la reiezione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto tranne per quanto riguarda la pretesa risarcitoria.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente. Respinge la domanda risarcitoria.**

**Spese compensate.**

**Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.**

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  
12.2.2009.

**PRESIDENTE** Patrizio Giulia **ESTENSORE** Maria Ada Russo